

A chi si rivolge: titolari di porto d'armi/nulla osta detentori di armi

Normative di riferimento: art. 55 c.p.p.
art. 38 comma 3 TULPS
art. 20 legge 110/75

Sentenze di riferimento: Cassazione, sent. 16609/2013

Sintesi

- *“La polizia giudiziaria deve, anche di sua iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant’altro possa servire per l’applicazione della legge penale”.* Questa dicitura si riferisce al potere di Polizia Giudiziaria in senso generico.
- *L’autorità di Pubblica sicurezza ha la facoltà di eseguire, quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo [...] e di prescrivere quelle misure cautelari che ritenga indispensabili per tutelare l’ordine pubblico”.*
- *“la custodia delle armi [...] e degli esplosivi deve essere assicurata con ogni diligenza nell’interesse della sicurezza pubblica”.* Come è possibile evincere la dicitura, non a caso, è volutamente generica. La genericità è uno strumento che il legislatore utilizza per poter sottendere ad una certa disciplina derivante da una norma giuridica tutta una serie di fattispecie e quindi situazioni che possono configurarsi comunque nel modo più vario e disparato.
- *Cassazione, Sentenza n. 16609/2013 L’obbligo di diligenza nella custodia delle armi [...] deve ritenersi adempiuto alla sola condizione che risultino adottate le cautele che, nelle specifiche situazioni di fatto, possano esigersi da una persona di normale prudenza, secondo il criterio dell’id quod plerumque accidit”.*